


COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 – Fax 030.9824104



Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n.	88
del	12/03/2026
(registro settoriale)	12

Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - CIG BAB85AEB9E.
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 integrato con le note di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 31.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026/2028 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per la realizzazione del programma dell'Amministrazione comunale 2026/2028, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 30.12.2024 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Economico, Tributaria e Finanziaria alla sottoscritta Zanotti Loretta, dipendente di questo Comune in qualità di E.Q. con decorrenza 01/01/2025 e scadenza 31/12/2027 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al conferimento di funzioni dirigenziali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

- ogni ente locale è dotato di autonomia finanziaria ai sensi dell'art.119 della Costituzione e dispone di proprie entrate tributarie ed extratributarie che contribuiscono a realizzare il pareggio e gli equilibri di bilancio e a svolgere i servizi indispensabili;
- ogni Ente locale deve attivarsi per riscuotere le proprie entrate iscritte in bilancio, adottando i provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle stesse;
- in caso di mancato introito delle entrate comunali per inerzia dell'Ente, vi sono gravi responsabilità erariali a carico di amministratori e funzionari;

EVIDENZIATO che è necessario e urgente attivarsi per predisporre il recupero delle entrate relative agli anni pregressi al fine non solo di incamerare risorse finanziarie, ma di evitare la prescrizione in virtù dei termini assegnati dall'attuale normativa;

DATO ATTO che i tributi e le altre entrate dell'Ente relativamente alle fasi di riscossione coattiva non possono essere attualmente gestiti interamente in via diretta, in quanto comportano un carico di lavoro non compatibile con le risorse umane disponibili e richiedono informazioni e strumenti di cui l'ente non ha la disponibilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale numero 44 del 27/09/2017 con la quale si stabilisce che il responsabile delle entrate può decidere se affidare la riscossione coattiva all'Agenzia delle entrate Riscossione o se gestirla internamente;

RILEVATO inoltre che tra i dipendenti in servizio non vi sono figure provviste della necessaria competenza ed esperienza da poter assegnare a tale compito, né tantomeno risulta essere presente in organico personale con nomina di ufficiale della riscossione da dedicare alla specifica attività;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale numero 13 del 19/02/2026 ad oggetto "Linee guida sull'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali dell'Ente a ditte specializzate";

CONSIDERATO che la riscossione delle entrate comunali è di vitale importanza per l'Ente;

RITENUTO quindi di dover potenziare e diversificare l'attività di recupero coattivo delle entrate affidando tale attività a una ditta specializzata, che utilizza lo strumento del pignoramento presso terzi, auspicando così di incrementare ulteriormente gli incassi dei mancati pagamenti;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC N. 514 del 19/05/2020 secondo la quale il servizio di riscossione coattiva può essere considerato un appalto di servizi e non una concessione "atteso che, secondo principi ormai cristallizzati nelle norme codicistiche in tema di concessioni, «Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario» (v. art. 165, comma 1 del Codice appalti)". Inoltre "l'Autorità, con il Comunicato del Presidente del 22.12.2015, in ordine alla riconducibilità nel tipico modulo concessorio degli affidamenti dei servizi di accertamento e

riscossione delle entrate degli enti locali ha ritenuto che, in generale, «l'assenza di un prezzo al mercato, l'inelasticità della domanda all'aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell'attività prestata dall'agente della riscossione e l'entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola», e ciò essenzialmente perché «non sembra rinvenibile il trasferimento del cd. "rischio di domanda" (ossia, il rischio che la domanda dei servizi sia superiore o inferiore al previsto) dal momento che la domanda di tali servizi proviene dagli enti locali e non dai privati, soggetti all'imposta. Inoltre, non sussiste in capo ai privati la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di quel servizio, dal momento che gli stessi "soggiacciono" a tale servizio, trattandosi appunto di imposte e/o tasse che devono essere versate in presenza dei presupposti di legge. Non sembra, quindi, sussistere neppure il rischio sul lato dell'offerta (ossia, il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda);

DATO ATTO inoltre che, alla luce dell'istruttoria svolta dall'ufficio, considerato l'importo del servizio, inferiore a € 140.000,000, per la stessa non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto Responsabile dell'Area;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- a seguito della recente modifica apportata dall'art. 2 del correttivo al D. Lgs. n. 36/2023 (decreto legislativo 209/2024) all'art. 11 del Codice, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 deve contenere anche l'indicazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento;

CONSIDERATO che:

- il servizio sarà remunerato con un compenso a carico dell'Ente, pari al 4% di quanto effettivamente incassato dai debitori;
- l'importo massimo dei compensi è stato stabilito essere di € 39.600,00 oltre IVA ai sensi di legge, importo determinato sulla base del volume presunto delle entrate da affidare in riscossione e dell'aggio posto a base di gara;
- è previsto l'importo forfettario di € 8,00 quale addebito spese per ogni posizione discaricata negativamente/inesigibile;
- le spese di Procedura Esecutiva (di cui alle tabelle pubblicate in G.U. n.100 del 29.04.2023), saranno poste a carico dei debitori e non rappresenteranno alcun onere a carico dell'Ente, anche nel caso di procedure infruttuose, con la sola eccezione relativa alle posizioni dichiarate inesigibili dall'Ente ovvero con procedura annullata a seguito di provvedimenti di sgravio;
- le spese postali saranno anticipate dalla ditta SO.GE.R.T. S.p.A., e poste a carico dei debitori unitamente alle predette spese di Procedura Esecutiva, senza alcun onere a carico dell'Ente;

- che la ditta SO.GE.R.T. S.p.A. provvederà all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva mediante l'emissione degli atti propedeutici necessari all'ottenimento del titolo esecutivo (Ingiunzioni Fiscali o Avvisi di Accertamento Esecutivo) e che i costi relativi all'emissione di tali atti saranno interamente a carico della ditta e non comporteranno alcun onere a carico dell'Ente;
- non vi è nessun obbligo di raggiungere il totale del compenso stabilito;
- durata del rapporto: 5 anni a partire dalla data di affidamento;
- non vi è nessuna penale nel caso in cui venga interrotto il rapporto e/o l'invio di nuove liste di carico;
- non vi è nessuna esclusiva, ovvero che l'Ente rimane libero di affidare altri incarichi ad altri fornitori, anche in vigenza di rapporto con la ditta SO.GE.R.T. S.p.A.;

PRECISATO CHE il servizio posto in essere dalla SO.GE.R.T. S.p.A., garantisce la più ampia possibilità di riscuotere i crediti grazie in modo particolare all'utilizzo della procedura di pignoramento presso terzi prevista dall'art. 72 bis dpr 602/73 (cosiddetto pignoramento esattoriale effettuato su conto corrente, su stipendio, su pensione, su canoni di locazione ecc.);

CONSIDERATO altresì che, in ossequio alle recenti normative, tutti i versamenti dei debitori saranno veicolati su un conto corrente di competenza comunale, escludendo in tal modo ogni maneggio di denaro pubblico da parte di soggetti privati e che tale modalità permette all'Ente di beneficiare quotidianamente degli incassi, oltre che avere una maggiore contezza e garanzia degli stessi;

RILEVATO CHE SO.GE.R.T. S.p.A. possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali:

- l'iscrizione dall'anno 2001 al n. 55 all'Albo Nazionale del MEF per effettuare attività di liquidazione e di accertamento e della riscossione dei tributi e di altre entrate di cui all'art.53 del D.lgs.446/1997 e che la citata offerta è in grado di soddisfare le esigenze di questo Comune;
- capitale sociale di 10.000.000,00 euro interamente versato;
- possesso della licenza per l'attività di "Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti" di cui all'art. 115 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) rilasciata dalla questura di Frattamaggiore (Na);

CONSIDERATE INOLTRE che SO.GE.R.T. S.p.A. possiede quali garanzia della qualità del servizio offerto:

- le certificazioni di qualità: ISO 9001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015 – ISO 27001:2017;
- è inserita nell'elenco delle Imprese con Rating di Legalità così come previsto dall'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con punteggio di tre stelle;
- attualmente svolge il servizio di riscossione coattiva delle entrate per oltre 300 Enti Locali in tutto il territorio nazionale, con elevate percentuali di incasso sui ruoli affidati;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

a. Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente;

b. Importo del contratto:

- compenso a carico dell'Ente pari al 4% di quanto effettivamente incassato dai debitori, importo massimo dei compensi stabilito in € 39.600,00 + IVA a norma di legge;

- importo forfettario di € 8,00 quale addebito spese per le sole posizioni discaricate negativamente/inesigibile;
- c. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- e. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Settore credito ABI;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 in virtù del quale per "affidamento diretto" si intende "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 afferente agli "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, è stato perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto n. 1492804, ordinativo n. 8993360), nei confronti del seguente operatore: SO.GE.R.T. Spa, con sede legale in Grumo Nevano (NA) Piazza Domenico Cirillo, 5 CF 05491900634 P.IVA 01430581213

VISTO il report della procedura n. 1492804 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva protocollo INPS_49432100 avente scadenza 11/06/2026 e lo stesso risulta essere REGOLARE;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta So.Ge.R.T. Spa con sede a Napoli, Piazza Domenico Cirillo, n.5 - Codice Fiscale: 05491900634 - P. Iva: 01430581213 le attività in parola per un importo massimo di € 39.600 (+ IVA come per legge), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante ed il prezzo appare congruo e conveniente in relazione alle attuali condizioni del mercato;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il **CIG** di cui all'oggetto ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

RILEVATI il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP, firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RITENUTO necessario provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminata l'offerta e ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico:

1. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta So.Ge.R.T. Spa con sede a Napoli,

Piazza Domenico Cirillo, n. 5 - Codice Fiscale: 05491900634 - P. Iva: 01430581213, il servizio di riscossione coattiva delle entrate, alle condizioni di cui all'offerta acquisita su Me.Pa, per un importo massimo pari a € 39.600,00 oltre Iva come per legge;

2. **DI DARE ATTO CHE** è stato richiesto il Certificato di regolarità contributiva protocollo INPS_49432100 avente scadenza 11/06/2026 e lo stesso risulta essere REGOLARE;
3. **DI DARE ATTO CHE** l'importo massimo previsto è stato determinato sulla base del volume presunto delle entrate da affidare in riscossione e del compenso richiesto dall'operatore;
4. **DI RINVIARE** a successivi atti, gli impegni di spesa a favore della ditta So.Ge.R.T Spa, in occasione dell'approvazione dei ruoli relativi alle liste di carico che di volta in volta verranno affidate;
5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO CHE** ogni responsabile, per le proprie entrate, procederà ad impegnare la spesa, fino alla concorrenza complessiva per l'Ente di € 39.600,00, oltre IVA.;
7. **DI DARE ATTO CHE** ogni responsabile dell'area approverà il carico da affidare alla SOGERT SpA;
8. **DI DARE ATTO** inoltre che:
 - il Comune dovrà mettere a disposizione, unitamente ai nominativi dei debitori, tutti i dati in suo possesso utili all'espletamento del servizio;
 - nell'esperire il servizio di cui alla presente determinazione, la sopra indicata società dovrà osservare le procedure ammesse dalla legge e dagli usi commerciali impegnandosi a salvaguardare, in ogni caso l'immagine di questo Comune, adottando tutte le cautele del caso, pena la revoca dell'incarico medesimo;
 - le entrate affidate in riscossione durante la vigenza del contratto restano nella gestione dell'affidatario fino alla conclusione delle attività di recupero, anche successivamente alla scadenza del contratto;
9. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
11. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
12. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi da ultimo fissati con deliberazione dell'ANAC n. 598/2024;
13. **DI PRECISARE** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata in data 11/03/2026 al protocollo comunale numero 0002629 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che

queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

14. **DI DARE ATTO** che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
15. **DI DARE ATTO** che sono demandati al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Dlgs n. 36/2023;
16. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
17. **DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile dell'Area
ZANOTTI Loretta
Firmato digitalmente